

Publicato il 01/06/2020

N.01120 2020 REG.PROV.CAU.

N. 0018078/2020 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Il Presidente del T.A.R.

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Almerina Bove, Michele Cioffi, Massimo Consoli e Tiziana Monti dell'Avvocatura Regionale, con i quali elettivamente domicilia fisicamente in Napoli alla Via S. Lucia, n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, non costituito in giudizio;

per la sospensione

dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza sindacale n. 248 del 29.05.2020 con la quale il Sindaco del Comune di Napoli disciplina con decorrenza dal 1° giugno 2020, tra l'altro, le

attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020, consentendo altresì l'eventuale svolgimento di attività ludiche;

Visti l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

Visti il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il DPCM 17 maggio 2020, art. 1, co. 1, lett. ee);

Ritenuto che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” sotto il duplice profilo:

a) dell'aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall'ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite;

b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico;

Considerato che a tali profili può ovviarsi disponendosi – a fini di certezza della disciplina vigente, indipendentemente dalla declaratoria *ex lege* di inefficacia delle ordinanze sindacali “*contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali*” disposta dal co. 2 dell'art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 – l'espressa sospensione dell'ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248 nelle parti relative al prolungamento degli

orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei sensi specificati in motivazione e fissa il termine perentorio di giorni due, per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Con avvertenza che il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.

Così deciso in Napoli il giorno 1 giugno 2020.

**Il Presidente del T.A.R.
Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO